

## *Dall'Editto di Teodorico*

*Editto di Teodorico di Teodorico*

**Tratto da:** La storia medievale attraverso i documenti, a cura di Anna Maria Lumbelli, Giovanni Miccoli, Bologna, Zanichelli, 1974, p. 10.

---

Ci sono giunte molte lamentele sul fatto che nelle province taluni violano le prescrizioni delle leggi. Benché nessuna azione che non sia giusta possa trovar difesa nell'autorità della legge [comune], noi, avendo in vista la tranquillità di tutti, e tenendo conto delle circostanze che possono presentarsi, allo scopo di definire i casi menzionati, abbiamo ordinato di pubblicare le presenti disposizioni; e questo in maniera che, salva l'osservanza del diritto pubblico e ferme le leggi — alla cui obbedienza sono costretti tutti — i barbari ed i Romani sappiano, ad opera di questo editto, con certezza quello che debbono osservare in ciò che si riferisce ai seguenti articoli [...]. Abbiamo raccolto queste statuizioni che saranno utili a tutti, così ai barbari come ai Romani, nei limiti imposti dalle nostre occupazioni e dai casi in esame: queste statuizioni debbono essere devotamente rispettate da tutti, tanto dai barbari quanto dai Romani. I casi, che la brevità dell'editto e le pubbliche cure non ci hanno consentito di prender in considerazione, dovranno esser definiti, ogni volta che si presenteranno, sulla base sicura della legge comune. Nessuno, di qualsiasi dignità sociale o ricchezza o potenza o grado militare o carica, presuma di contravvenire a queste disposizioni, che vennero emanate per il pubblico interesse e che in parte traemmo dalle nuove leggi e in parte dalla santità dell'antico diritto. Tutti quelli che agiscono in giudizio e quelli che dichiarano il diritto sappiano che, se in qualche punto queste statuizioni saranno state violate, essi dovranno subire, legittimamente, la pena della proscrizione e della deportazione. Sappiano inoltre che se per caso una persona potente o il suo procuratore [...], siano essi barbari o Romani, avranno impedito che in qualche caso siano applicate le presenti disposizioni ed il giudice, a cui spetta di resistere e di punire, non avrà potuto eseguire il suo mandato, questi, se tiene alla sua vita, ne rediga completo ragguaglio senza alcun timore e ce ne dia subito informazione. A questa sola condizione potrà esser liberato da ogni aggravo; quel ch'è stato ordinato infatti per la sicurezza di tutti gli abitanti delle province deve esser con ubbidienza osservato da tutti.

